Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **ROMA - Mercoledì, 11 luglio 1928 - ANNO VI** — **Numero 160**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa: Bollettino della 107ª estrazione in data 30 giugno 1928 e note riassuntive delle obbligazioni sorteggiate dalla 97ª alla 106ª estrazione non ancora presentate al rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1901.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1928, n. **1496.**

Variazioni al limite di impegni fissato per l'esercizio 1927-28 per sovvenzioni ad impianti idroelettrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, recante disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Fermo restando il limite di L. 60,000,000 stabilito col citato Nostro decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, per l'esercizio 1927-28 per l'impegno delle annualità per opere straordinarie da assentirsi in concessione, la somma di L. 27,500,000, riservata sul limite medesimo alle sovvenzioni per impianti idroelettrici, viene ridotta a L. 24,500,000.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 57. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1902.**

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. **1500.**

Assegnazione straordinaria, per provvedimenti igienici e profilattici, a favore della Basilicata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1713, recante provvedimenti a favore della Basilicata, il quale, all'art. 2, pone a carico dello Stato, fino alla concorrenza massima di L. 10,000,000 prelevabili dalla quota dell'avanzo effettivo 1925-26 di cui al R. decreto 5 giugno 1926, n. 990, la spesa delle opere che la provincia di Potenza è tenuta ad eseguire, ai fini della vigilanza igienica e della profilassi contro la tubercolosi, la malaria e le altre malattie infettive, ai sensi della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1937, col quale, in applicazione della succitata disposizione, fu fatta l'assegnazione di un primo fondo di L. 3,300,000, inscrivendolo al capitolo n. 426 *bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1926-27;

Ritenuta la necessità di far luogo ora ad una ulteriore assegnazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 646, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è apportata una diminuzione di L. 3,400,000.

Art. 2.

La denominazione del capitolo n. 454 - aggiunto - dello stato di previsione predetto è modificata come segue:

« Assegnazione straordinaria corrispondente alla quota, assunta dallo Stato, delle spese per opere che la provincia di Potenza deve eseguire per fini di vigilanza igienica e di profilassi contro la tubercolosi, la malaria e le altre malattie infettive, ai termini degli articoli 5, 7, 8 e 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e della legge 24 luglio 1919, n. 1382 (art. 2 del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1713) (2ª rata) »; ed al relativo conto dei residui è inscritta la somma di L. 3,400,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 60. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1903.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1928, n. **1493.**

Approvazione della Convenzione italo-spagnola sul regime tributario delle Società, firmata in Madrid il 28 novembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche della Convenzione italo-spagnola sul regime tributario delle Società, firmata in Madrid il 28 novembre 1927 (VI);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia e la Spagna sul regime tributario delle Società, firmata in Madrid il 28 novembre 1927 (VI).

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore otto giorni dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 54. — SIROVICH.

Convenzione italo-spagnola sul regime tributario delle Società.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà Cattolica il Re di Spagna, animati dal desiderio di stipulare una apposita Convenzione che regoli il trattamento tributario da farsi sul territorio di ciascuna delle Alte Parti contraenti alle Società domiciliate sul territorio dell'altra, hanno a tale scopo nominati loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza nobile Giuseppe Medici dei marchesi del Vascello, Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia;

Sua Maestà Cattolica il Re di Spagna:

l'Ecc.mo Signor Tenente generale don Michele Primo de Rivera, Marchese di Estella, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli esteri, Grande di Spagna, decorato con la Gran Croce Laureata del Reale e Militare Ordine di S. Fernando, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini di S. Ermenegildo, del Merito Militare, del Merito Navale; dell'Ordine italiano dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc., Suo Gentiluomo di Camera « con ejercicio y servidumbre »;

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Le Società di qualsiasi specie, civili, commerciali, industriali, finanziarie e di assicurazione, costituite secondo le leggi di uno dei due Paesi contraenti, come pure le loro filiali, succursali, agenzie, non saranno soggette, sul territorio dell'altro, a diritti, tasse, imposte erariali e locali, qualunque sia la loro denominazione, diversi o più elevati di quelli a cui sono o saranno soggette le Società nazionali.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul capitale o sui redditi, ciascuna delle Alte Parti contraenti non potrà colpire le Società dell'altra Parte, nè le loro filiali, succursali, agenzie, se non per la parte di attivo sociale che esse tengano investito sul suo territorio, dei beni che in esso posseggano, dei titoli che in esso circolino, dei redditi che in esso si producano, degli affari che in esso si stipulino, nè potranno applicare aliquote di imposta superiori a quelle applicate per le Società nazionali.

Art. 3.

In conseguenza degli articoli precedenti, rimane soppressa in Ispagna, per le banche di nazionalità italiana, l'imposta stabilita nel paragrafo *b*) della disposizione 2ª della tariffa 3ª dell'art. 4° della legge regolatrice dei tributi sulle utilità della ricchezza mobiliare, testo rifuso del 22 settembre 1922; la quale norma è applicabile a tutte le liquidazioni che non siano definitive alla data della firma della presente Convenzione.

Art. 4.

Per la valutazione dei redditi o dei capitali soggetti ad imposta secondo le regole dell'art. 2, ciascuna delle Alte Parti contraenti seguirà le leggi ed i regolamenti propri.

Se la legislazione di alcuna delle Alte Parti contraenti stabilisse, per qualsiasi specie di Società, che l'ammontare dell'imposta dovuta da Società dell'altra Alta Parte contraente avente stabilimenti sul territorio della prima, debba calcolarsi mediante percentuale sull'ammontare complessivo dei redditi o dei capitali di dette Società, tale percentuale sarà determinata di accordo con le regole seguenti:

a) Per le Banche di deposito, la percentuale non dovrà essere superiore al rapporto fra l'ammontare complessivo dei conti-correnti, a vista od a termine, e dei depositi bancari che la Banca ha nel territorio in cui deve applicarsi l'imposta, e l'ammontare complessivo dei conti correnti e dei depositi bancari generali della Banca stessa, qualunque sia la denominazione delle voci del bilancio in cui essi possano essere compresi, sempre che l'Amministrazione del Paese che applica l'imposta, in base al loro carattere economico, riconosca che essi debbano, in tutto od in parte, considerarsi come tali depositi.

Per Banca di deposito si intende, a tale effetto, quella Banca le cui più importanti operazioni passive, secondo il bilancio generale di essa, consistono in depositi e conti correnti esigibili a vista o nel termine di sei mesi, e le cui più importanti operazioni attive siano lo sconto delle cambiali e dei pagherò commerciali, ed i prestiti, tutti esigibili a vista o nel termine di sei mesi, e gli investimenti in fondi pubblici.

b) Per le Società di assicurazione, la percentuale, come regola generale, non dovrà superare la proporzione che esiste tra l'ammontare dei premi corrisposti nel territorio in cui deve pagarsi l'imposta, e l'ammontare dei premi totali riscossi dalle Società.

c) Negli altri casi la percentuale dovrà esser stabilita sulla comparazione del capitale, o dell'attivo, o del movimento generale, o dei redditi, o del volume delle compre o delle vendite, o di qualsiasi combinazione di tali fattori; in ogni caso però la percentuale non potrà superare la proporzione che esiste fra le cifre calcolate per ciascuno di questi fattori o per la combinazione che di essi venga fatta nel territorio in cui debba pagarsi l'imposta, e le cifre corrispondenti alla completa attività dell'impresa.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, le Società, filiali, succursali o agenzie, debbono presentare all'Amministrazione del Paese al quale è dovuta l'imposta, i documenti previsti dalle leggi e dai regolamenti per le Società nazionali, e nei termini da dette leggi e regolamenti stabiliti.

Inoltre, le Società, filiali, succursali ed agenzie, potranno essere invitate dalla suddetta Amministrazione a presentare, in un periodo di tempo non inferiore a 20 giorni, una dichiarazione indicante le cifre, sia totale, che parziale del Paese che applica l'imposta, relative all'elemento od agli elementi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo precedente, sopra il quale o sopra i quali deve fondarsi il calcolo per la determinazione del capitale o del reddito imponibile.

Art. 6.

Nel caso in cui una Società non presenti nei termini e nelle forme stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalla presente Convenzione, i documenti e i ragguagli dagli stessi richiesti, o renda false dichiarazioni, od ostacoli le operazioni amministrative per la verifica delle dichiarazioni e degli allegati, le autorità amministrative determineranno la percentuale di cui all'art. 4, in base a cifre che stimeranno eque.

Art. 7.

Le disposizioni della presente Convenzione, eccezione fatta per quelle contenute nell'art. 3, saranno applicate dalle autorità spagnuole, nell'eseguire tutte le liquidazioni per capitale o per redditi, in confronto di Società italiane stabilite in Spagna, e loro filiali, succursali, agenzie la cui percentuale non sia stata pubblicata dall'Amministrazione nella *Gazzetta di Madrid,* anteriormente al 1° giugno del 1927. Nel caso in cui la percentuale sia stata pubblicata dall'Amministrazione, essa si considererà definitiva.

Art. 8.

Se la legislazione di una delle Alte Parti contraenti non ammette diritto di appello contro la determinazione delle percentuali dei capitali o dei redditi eseguita dall'Amministrazione secondo le regole dell'art. 4, la percentuale stessa dovrà essere notificata nelle norme di legge o consuete alle Società interessate.

Queste, qualora ritenessero che nella valutazione eseguita non si siano tenuti in conto gli elementi da esse ritenuti utili, o dissentissero per qualsiasi altro motivo dalla valutazione notificata, potranno reclamare al Ministro per le finanze entro 30 giorni dalla data della notifica, termine prorogabile, su domanda delle Società, fino a 60 giorni da quello della notifica stessa.

Il Ministro per le finanze, assistito dagli esperti che riterrà opportuno interpellare, e sentite le ragioni delle Società interessate, deciderà inappellabilmente; fino a quando la decisione non sia intervenuta, o non siano decorsi i termini dianzi indicati senza che le Società abbiano presentato ricorso, le valutazioni non saranno esecutive.

Per l'esercizio del diritto al ricorso di cui al presente articolo, è indispensabile che le Società non abbiano mancato di presentare le dichiarazioni ed i documenti richiesti dall'Amministrazione ai sensi delle leggi, dei regolamenti e della presente Convenzione, nei termini e nelle forme prescritte.

Se alcuna delle Alte Parti contraenti riconoscesse un procedimento contenzioso, contro le valutazioni eseguite dall'Amministrazione, diverso da quello stabilito nel presente articolo, tale procedimento dovrà seguirsi per i ricorsi che siano presentati.

Art. 9.

La presente Convenzione, redatta in doppio originale, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnuola, che fanno ugualmente fede, sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Madrid.

Essa entra in vigore otto giorni dopo lo scambio delle ratifiche e vige fino a 12 mesi dopo la denuncia di essa da parte dell'una o dell'altra delle Alte Parti contraenti.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmata la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatta a Madrid, li 28 novembre 1927 - Anno VI

(*L. S.*) GIUSEPPE MEDICI DEL VASCELLO.

(*L. S.*) MICHELE PRIMO DE RIVERA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

GRANDI.

Numero di pubblicazione 1904.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1501.

Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596;

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380;

Visto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per la guerra e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 54. — Le promozioni nei gradi di ufficiale, ad eccezione di quelle a colonnello ed a maggiore, hanno luogo in seguito a parere favorevole espresso da una Commissione composta:

a) del capo della Polizia o di un suo delegato, presidente;

b) del capo della Divisione forze armate di polizia, membro;

c) di un ispettore generale di P. S. o questore, membro;

d) del colonnello comandante la Divisione speciale di polizia, membro;

e) del capo della Sezione competente della Divisione F.A.P., membro.

Un consigliere addetto alla Divisione forze armate di polizia avrà le funzioni di segretario.

Art. 270. — Il deferimento degli ufficiali al Consiglio di disciplina viene fatto dal Ministero dell'interno di propria iniziativa o su proposta del comandante la Divisione speciale di polizia della Capitale.

Art. 272. — Il Consiglio di disciplina ha sede presso il Ministero dell'interno, ed è composto:

a) per gli ufficiali superiori:

del capo della Polizia o di un suo delegato, presidente;

del capo della Divisione forze armate di polizia, membro;

del capo della Divisione personale P. S., membro;

di un ispettore generale di P. S. o questore, membro;

del capo della Sezione competente della Divisione F.A.P., membro.

Avrà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un consigliere addetto alla Divisione forze armate di polizia.

b) per gli ufficiali inferiori:

del capo della Polizia o di un suo delegato, presidente;

del capo della Divisione forze armate di polizia, membro;

di un ispettore generale di P. S. o questore, membro;

del colonnello o tenente colonnello della Divisione speciale di polizia, membro;

del capo della Sezione competente della Divisione F.A.P., membro;

di due ufficiali pari grado del giudicabile e di lui più anziani od, in mancanza, del grado superiore, membri.

Avrà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un consigliere addetto alla Divisione forze armate di polizia.

Art. 275. — L'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina è passato e trattenuto agli arresti di rigore fino alle definitive determinazioni del Ministero.

Qualora però trascorra un mese senza che intervengano tali determinazioni, il Ministero, tenendo presente la gravità delle mancanze commesse, deciderà se l'inquisito debba essere ancora trattenuto agli arresti ovvero prosciolto da questi con l'obbligo di tenersi a costante ed immediata sua disposizione.

Art. 316. — I primi quattro commi dell'art. 316 sono così sostituiti:

« In ogni capoluogo di provincia ha sede una Commissione di disciplina per gli agenti di P. S. composta del prefetto che la convoca e la presiede con facoltà di delegarvi il vice prefetto, del questore o di chi ne fa le veci e di un funzionario di P. S. di grado non inferiore al 9°. Un funzionario di P. S. di grado non superiore al 10° funge da segretario.

« Della Commissione avente sede a Roma farà parte, anzichè un funzionario di P. S. di grado non inferiore al 9°, un capitano della Divisione speciale di polizia; la Commissione stessa sarà anche competente a giudicare gli agenti addetti alle Scuole di polizia ed alla Compagnia autonoma del Ministero dell'interno.

« La Commissione di disciplina, salvo casi speciali, dev'essere convocata entro 15 giorni dall'accertamento della mancanza ».

Art. 320. — Il primo comma dell'art. 320 è così sostituito:

« Il deferimento degli agenti al giudizio della Commissione di disciplina viene fatto dal questore. Per gli agenti invece dipendenti dalla Divisione di Roma, dalle Scuole e dalla Compagnia autonoma del Ministero dell'interno, il deferimento viene fatto rispettivamente dal comandante la Divisione, dai direttori delle Scuole e dal comandante la Compagnia ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 61. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1905.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1530.

Organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1525;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto l'art. 4 della legge 19 maggio 1927, n. 774;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio 1928-1929, sono stabiliti in conformità delle annesse tabelle *A*, *B* e *C*, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'aeronautica e per le finanze.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 91. — SIROVICH.

TABELLA *A*.

Ruoli organici del personale civile della Regia aeronautica per l'esercizio 1928-29.

Personale amministrativo (Gruppo *A*).

Grado	Organico
4° Direttore generale	1
6° Direttori capi di divisione	6
7° Capi sezione	20
8° Consiglieri	24
9° Primi segretari	40
10° Segretari 11° Vice segretari	41
	132

Geofisici (Gruppo *A*).

Grado	Organico
6° Geofisico direttore	1
7° Geofisici capi	3
8° Geofisici principali	4
9° Geofisici	5
	13

Ragionieri (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Ragionieri capi	12
9°	Primi ragionieri	19
10°	Ragionieri	21
11°	Vice-ragionieri	
		52

Capitecnici (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Capitecnici principali	9
9°	Primi capitecnici	34
10°	Capitecnici	14
11°	Capitecnici aggiunti	
		57

Geometri (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Geometri principali	3
9°	Primi geometri	10
10°	Geometri	5
11°	Geometri aggiunti	
		18

Disegnatori di costruzioni aeronautiche (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Capi disegnatori tecnici principali	6
9°	Capi disegnatori tecnici	22
10°	Disegnatori tecnici	15
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	
		43

Disegnatori edili (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Capi disegnatori edili principali	2
9°	Capi disegnatori edili	8
10°	Disegnatori edili	5
11°	Disegnatori edili aggiunti	
		15

Assistenti di aerologia (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Assistenti capi	1
9°	Primi assistenti	3
10°	Assistenti	9
11°	Assistenti aggiunti	
		13

Cartografi aerologisti (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Cartografi capi	1
9°	Primi cartografi	3
10°	Cartografi	9
11°	Cartografi aggiunti	
		13

Assistenti tecnici (Gruppo *C*).

Grado		Organico
12°	Assistenti tecnici	22
13°	Assistenti tecnici aggiunti	6
		28

Assistenti edili (Gruppo *C*).

Grado		Organico
12°	Assistenti edili	8
13°	Assistenti edili aggiunti	4
		12

Personale d'ordine (Gruppo *C*).

Grado		Organico
9°	Archivisti capi	24
10°	Primi archivisti	65
11°	Archivisti	108
12°	Applicati	194
13°	Alunni d'ordine	39
		430

Personale subalterno.

	Organico
Primi commessi	2
Uscieri capi	25
Uscieri	28
Inservienti	13
	68

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Organici degli ufficiali della Regia aeronautica per l'esercizio 1928-29.

Corpo di Stato Maggiore generale.

Grado		Organico
3°	Generali di squadra aerea	1
4°	Generali di divisione aerea	5
5°	Generali di brigata aerea	9
4°	Tenente generale del Genio aeronautico	1
5°	Generale del Genio aeronautico	1
5°	Generale del Commissariato aeronautico	1
4° o 5°	Generale di brigata aerea o di divisione aerea a disposizione	1
	Totale	19

Arma aeronautica.

Grado		Ruolo combattenti	Ruolo specializzati
6°	Colonnello	36	—
7°	Tenenti colonnelli	68	—
8°	Maggiori	97	—
9°	Capitani	405 (a)	19
10° 11°	Subalterni	687 (b)	99
	Totali	1293	118
		1411	

Corpo del Genio aeronautico.

Grado		Ruolo ingegneri	Ruolo specializzati
6°	Colonnelli	9	—
7°	Tenenti colonnelli	12	—
8°	Maggiori	25	—
9°	Capitani	64	10
10° 11°	Subalterni	19	31
	Totali	129	41
		170	

Corpo di Commissariato aeronautico.

Grado		Ruolo commiss.	Ruolo amministr.
6°	Colonnelli	2	—
7°	Tenenti colonnelli	7	—
8°	Maggiori	14	—
9°	Capitani	35	8
10° 11°	Subalterni	62	30
	Totali	120	38
		158	

(*a*) Parte può essere in servizio temporaneo.
(*b*) Parte può essere di complemento od in servizio temporaneo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *C*.

Organici dei sottufficiali e della truppa della Regia aeronautica per l'esercizio 1928-29.

GRADO	FORZA — Arma aeronautica — Combattenti	FORZA — Arma aeronautica — Specializzati	FORZA — Genio aeronaut. — Specializzati	Totali
Sottufficiali:				
Marescialli di 1ª classe	65	176	24	265
Marescialli di 2ª classe	75	177	32	284
Marescialli di 3ª classe	116	235	50	401
Sergenti maggiori	198	471	72	741
Sergenti	614	840	121	1,575
Totali	1,068	1,899	299	3,266
Truppa:				
Primi avieri	50	2,235	254	2,539
Avieri scelti	150	3,671	410	4,231
Avieri	250	10,961	102	11,313
Totali	450	16,867	766	18,083

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1906.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1928, n. 1532.

Variazioni di stanziamento agli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, n. 453, e 16 giugno 1927, numero 943;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di recare variazioni a taluni stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 1927-28, e di provvedere ad una autorizzazione suppletiva di spese per le riparazioni dei danni prodotti dai terremoti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-1928, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1927-28, di cui alla tabella *B*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi ivi indicate e gli aumenti stessi debbono intendersi in aggiunta alle somme precedentemente autorizzate per i titoli rispettivi.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 96. — SIROVICH.

TABELLA *A*.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28 dei Ministeri appresso indicati.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 99 — Opere idrauliche (Italia settentrionale, escluso il Magistrato alle acque)	L.	4,000,000
Cap. n. 110 — Opere idrauliche (Magistrato alle acque)	»	14,000,000
Cap. n. 112 — Opere marittime (Magistrato alle acque)	»	6,000,000
Cap. n. 114 — Opere idrauliche (Italia centrale)	»	3,000,000
Cap. n. 120 — Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane (Italia centrale)	»	3,000,000
Cap. n. 128 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato della Calabria	»	10,000,000
Cap. n. 129 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato della Sicilia	»	15,000,000
Cap. n. 130 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato della Sardegna	»	10,000,000
Cap. n. 138 — Spese dipendenti da danni di terremoti (Italia meridionale e insulare)	»	60,000,000
Cap. n. 148 — Spese per costruzione di strade ferrate a cura dello Stato	»	75,000,000
Totale	L.	200,000,000

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 320-*sexies-A* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria a favore dell'Opera nazionale Balilla		L.	1,000,000
Cap. n. 445 (aggiunto - in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, ecc.		»	50,000,000
Cap. n. 448 (aggiunto - in conto competenza) — Sovvenzione a fondo perduto, da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per completamento di impianti ferroviari diversi	(*a*)	»	50,000,000
Cap. n. 658 (aggiunto - in conto competenza) — Somministrazione al Governo della Somalia per somma da mutuarsi all'interesse del 4.50 per cento annuo alla Società delle saline ed industrie della Somalia « Migiurtinia », ecc.	(*b*)	»	5,000,000
Totale		L.	106,000,000

(*a*) Le corrispondenti variazioni nel bilancio delle Ferrovie dello Stato saranno introdotte con decreto del Ministro per le finanze.
(*b*) Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle conseguenti variazioni nel bilancio della Somalia, per l'esercizio 1927-28.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

Cap. n. 309 — Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti	L.	10,000,000
Cap. n. 310 — Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti a mezzo delle speciali obbligazioni, ecc.	»	90,000,000
Totale	L.	100,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928.

Proroga nelle funzioni di Regio commissario al Provveditorato al porto di Venezia dell'ammiraglio Roberto Andrioli Stagno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 30 agosto 1919, n. 1712, e 29 luglio 1920, n. 1136, relativi all'istituzione dell'Azienda autonoma « Provveditorato al porto di Venezia » con a capo il provveditore;

Visto il R. decreto-legge in data 14 maggio 1925, n. 651, col quale è data facoltà al Governo del Re di sciogliere l'Amministrazione del Provveditorato suddetto, nominando un Regio commissario;

Visto il R. decreto 14 maggio 1925, col quale il contrammiraglio nella riserva navale comm. Roberto Andrioli Stagno veniva nominato Regio commissario al Provveditorato al porto di Venezia per la durata di sei mesi a datare dal 22 maggio 1925;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1925 col quale il predetto contrammiraglio comm. Roberto Andrioli Stagno veniva confermato nella carica di Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del Provveditorato al porto di Venezia per la durata di sei mesi a datare dal 22 novembre 1925;

Visto il R. decreto 29 aprile 1926, con il quale il contrammiraglio suddetto veniva confermato nella carica in questione per la durata di sei mesi a decorrere dal 22 maggio 1926;

Visto il R. decreto 18 novembre 1926 con il quale lo stesso contrammiraglio ora ammiraglio di squadra veniva ulteriormente confermato nella carica suddetta per la durata di mesi sei a decorrere dal 22 novembre 1926;

Visto il R. decreto 21 luglio 1927 col quale lo stesso ammiraglio di squadra veniva confermato nella carica in questione per altri sei mesi;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ammiraglio di squadra in aspettativa per riduzioni di quadri gr. uff. Roberto Andrioli Stagno è confermato nella carica di Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del Provveditorato al porto di Venezia sino al 31 luglio 1928.

I Nostri Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928.
Nomina dei membri aggiuntivi nel Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;
Visto l'art. 3 del predetto Regio decreto-legge, riguardante la costituzione presso il Ministero delle comunicazioni di un Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1928, registro 1, foglio 59, col quale si designano i componenti il Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni;
Visto il R. decreto 5 aprile 1928, n. 1232, riguardante l'aumento del numero dei componenti il Comitato predetto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A norma del R. decreto 5 aprile 1928, n. 1232, e con effetto dal 1° luglio 1928, sono chiamati a far parte del Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni, in aggiunta dei membri designati dall'art. 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, i signori:
Gasperini gr. uff. avv. Gino, capo di Gabinetto di S. E. il Ministro per le colonie, consigliere di Stato, membro;
Veroi gr. uff. ing. Gomberto, ispettore generale dell'industria nel Ministero dell'economia nazionale, membro;
Lombardi gr. uff. prof. ing. Luigi, professore nella Regia università di Roma, membro;
Bordoni gr. uff. prof. Ugo, professore nella Regia università di Roma, membro;
Trabacchi prof. Giulio Cesare, professore nella Regia università di Roma, membro;
Vanni gr. uff. prof. Giuseppe, direttore principale dell'Istituto radiotelegrafico militare, membro;
Gorio comm. ing. Tullio, ispettore superiore tecnico nel Ministero delle comunicazioni (Amministrazione postale telegrafica), membro;
Mondadori gr. uff. Arnoldo, editore a Milano, membro.

Art. 2.

Il cav. Silvio Andreassi, ispettore nel Ministero per le comunicazioni (Amministrazione postale telegrafica) è nominato segretario del Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni dal 1° luglio 1928, in sostituzione del comm. ing. Tullio Gorio, ispettore superiore tecnico nel Ministero delle comunicazioni (Amministrazione postale telegrafica).
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1928.
Soppressione ed istituzione di agenzie consolari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866;

Determina:

Art. 1.

Le Regie agenzie consolari in Costanza, Magonza, Wiesbaden, Pillau, Ludwigshafen e Swinemunde, dipendenti dai Regi consolati di Francoforte s/M., Koenisberg, Monaco di Baviera e Stettino, sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Stettino alla dipendenza del Regio consolato generale a Berlino.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1928.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, adottata dalla Società « Italia » con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni sulla vita « Italia » con sede in Genova, e direzione generale in Milano, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvato, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Società di assicurazioni sulla vita « Italia » con sede in Genova, e direzione generale in Milano:

Tariffa 5, per l'assicurazione temporanea di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un periodo di tempo prestabilito, verso il pagamento di un premio annuo rimborsabile alla scadenza in caso di vita dell'assicurato.

Roma, addì 27 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Biella ad istituire una succursale in Campiglia Cervo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Biella è autorizzata ad istituire una propria succursale in Campiglia Cervo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, ad istituire una filiale in Corsico.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una filiale in Corsico (provincia di Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1928.
Autorizzazione alla Banca nazionale di credito, con sede in Milano, ad istituire una filiale in Terni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Banca nazionale di credito, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1928.
Autorizzazione alla Banca popolare di Milano ad istituire una propria agenzia di città in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società cooperativa anonima « Banca popolare di Milano » con sede sociale in Milano, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Milano, corso Buenos Ayres.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*:
Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1928.
Nomina di sostituti del commissario governativo del Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1927, col quale venne sciolto il Sindacato degli agenti di cambio di Roma ed il comm. dott. Paolo Conte, ispettore superiore del Tesoro, ne fu nominato commissario;
Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1928, n. 559, col quale il predetto comm. dott. Paolo Conte venne confermato nella carica, di cui sopra, fino a nuova disposizione;
Riconosciuta l'opportunità di provvedere per i casi di legittimo impedimento o di assenza del detto commissario governativo;
Vista la lettera, in data 25 giugno 1928, con la quale il predetto commissario governativo designa come propri sostituti gli agenti di cambio componenti il Comitato di vigilanza per il Fondo di garanzia, signori Ugo Recanati e Giacomo Zeitun;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Gli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma, componenti il Comitato di vigilanza per il Fondo di garanzia, signori Ugo Recanati e Giacomo Zeitun sono autorizzati a sostituire il comm. dott. Paolo Conte, commissario governativo del Sindacato degli agenti di cambio della Borsa di Roma, nei casi di legittimo impedimento dello stesso o di assenza, con facoltà di agire tanto congiuntamente che separatamente.

Roma, addì 3 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1928.
Restrizioni all'esercizio venatorio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 3 (comma quint'ultimo) del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia;
Udito il Comitato consultivo per la caccia, istituito con il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Decreta:

Art. 1.

Nel Piemonte, nella Lombardia, nel Veneto e nelle provincie di Parma e Piacenza, oltre il 31 dicembre, è consentito cacciare col fucile i soli palmipedi e trampolieri fino al 20 aprile. Tale caccia è esercitabile solo nei laghi, specchi d'acqua, acquitrini, ripe, valli e paludi, limitatamente alla pianura.
Nelle dette regioni e provincie il secondo periodo di caccia alla beccaccia, da esercitarsi solo in zona non superiore a m. 800 sul livello del mare, decorre dal 1° fino al 20 marzo.

Art. 2.

Salvo il disposto di cui all'art. 4 del presente decreto, i termini normali dell'esercizio venatorio, in Sardegna, subiranno, nell'annata 15 agosto 1928-14 agosto 1929, le seguenti limitazioni:

a) la caccia alla pernice potrà esercitarsi dal 15 settembre al 31 ottobre. Non è permessa, però, la esportazione di tale specie ed il cacciatore, salpando dall'isola, non potrà portare con sè più di 15 capi, il cui trasporto, non effettuabile mediante spedizione, sarà giustificato, presso il cacciatore, dal possesso dell'arma lunga da fuoco e dalla relativa licenza;
b) la chiusura della caccia agli uccelli migratori, di cui al comma *b*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, e della caccia nonchè della cattura dei palmipedi e trampolieri, ha luogo il 20 marzo.

Art. 3.

La caccia al camoscio si chiude il 30 novembre, salvo nella provincia di Como, dove la caccia stessa può esercitarsi dal 15 settembre al 15 ottobre.

Art. 4.

Fino al 14 agosto 1929 sono vietate:
a) la caccia e la cattura della pernice rossa (*Alectoris rufa*), salvo che nella Liguria, nel Piemonte, nonchè nella provincia di Parma, Piacenza e Massa e Carrara, ove potranno essere effettuate dal 15 settembre al 30 novembre;
b) la caccia e la cattura dei picchi (verde, rosso maggiore, rosso mezzano, rosso minore e nero);
c) la caccia e la cattura dell'avvoltoio degli agnelli (*Gypastus barbatus*);
d) la caccia al camoscio in terreno libero, nei territori alpini compresi tra il Monte Rosa, il Lago Maggiore ed il confine svizzero.

Art. 5.

Fino al 14 agosto 1929, restano vietate:
a) la caccia al capriolo, in terreno libero;
b) la caccia al cervo e al daino, in Sardegna, in terreno libero;
c) la caccia alla coturnice nell'Isola di Salina (Eolie);
d) la caccia e la cattura dell'urogallo, o gallo cedrone; della femmina del fagiano di monte; del francolino di monte; salvo speciali autorizzazioni, da parte del Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), a scopo di ripopolamento e per comprovate esigenze tecniche.

Art. 6.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie alle quali si applica la legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia.
Restano, pertanto, escluse le provincie di Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Trieste e Zara.

Roma, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1928.
Sostituzione del commissario straordinario per la gestione della Cassa di credito agricolo armentizio, in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1922, n. 1768, che erige in ente morale la Camera laziale della lana e del formaggio pecorino romano e ne approva il relativo statuto;
Visto l'art. 3, lettera *e*), dello statuto predetto che auto-

rizza la Camera a gestire una Cassa di prestanze agrarie ai sensi delle norme in vigore sul credito agrario;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale, in data 12 settembre 1923, che approva le norme per la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento della Cassa di credito agricolo armentizio;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale, in data 24 settembre 1927, col quale il Consiglio di amministrazione della Cassa di credito agricolo sopramenzionata veniva sciolto e nominato commissario straordinario per la gestione dell'ente il comm. avv. Alessandro Baccaglini;

Ritenuto che il comm. Baccaglini, chiamato ad importante ufficio fuori di Roma, ha rassegnato le dimissioni dalla carica con lettera in data 2 luglio corrente anno;

Decreta:

In sostituzione del comm. avv. Alessandro Baccaglini, nella carica di commissario per la gestione della Cassa di credito agricolo armentizio, è nominato il comm. avv. Luigi Maoli, con effetto dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Slama fu Francesco, nato a Laurana il 9 gennaio 1882 e residente a Trieste, via Ghirlandaio n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Della Paglia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Slama è ridotto in « Della Paglia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cristina Slama nata De Mori di Natale, nata il 25 maggio 1907, moglie.
2. Paolo di Francesco, nato il 9 maggio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Trocha di Giorgio, nato a Trieste il 6 novembre 1901 e residente a Trieste, via Pasquale Revoltella, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni della seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Trocha è ridotto in « Trocca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Trocha nata Sergas fu Giacomo, nata il 6 ottobre 1905, moglie;
2. Luciana di Giorgio, nata il 29 settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elvira Frennez ved. Seiwald di Giovanni, nata a Trieste il 4 ottobre 1861 e residente a Trieste, via F. Crispi, n. 59, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sivaldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Elvira Frennez ved. Seiwald è ridotto in « Sivaldi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Cech di Adolfo, nato a Trieste il 22 marzo 1903 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 66, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cecchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cech è ridotto in « Cecchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Hochwind fu Giovanni, nato a Trieste l'11 luglio 1895 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ventalto »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Hochwind è ridotto in « Ventalto ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Euro Hreglich fu Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 22 settembre 1875 e residente a Trieste, via G. Vasari, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Relli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Euro Hreglich è ridotto in « Relli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Giorgina Iacopich di Rodolfo, nata a Trieste il 15 agosto 1906 e residente a Trieste, via Navali, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iacopi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Giorgina Iacopich è ridotto in « Iacopi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Iacopich fu Giacomo, nato a Trieste il 24 settembre 1880 e residente a Trieste, via Navali, n. 62, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iacopi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Iacopich è ridotto in « Iacopi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Iacopich nata Vattovaz fu Stefano, nata il 2 aprile 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Iurza di Giuseppina, nata a Trieste il 3 novembre 1902 e residente a Trieste, via Felice Venezian, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgiani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Iurza è ridotto in « Giorgiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Sandalli ved. Iovanich fu Isidoro, nata a Capodistria il 23 aprile 1848 e residente a Trieste, via Tor S. Piero, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Degiovanni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Francesca Sandalli ved. Iovanich è ridotto in « Degiovanni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Iurza fu Giuseppe, nata a Comeno il 16 dicembre 1878 e residente a Trieste, via Felice Venezian n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgiani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Iurza è ridotto in « Giorgiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Kampos di Antonio, nato a Sagrado il 4 novembre 1903 e residente a Trieste (stazione di Miramare), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Campi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Kampos è ridotto in « Campi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 · Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Maticich ved. Klancer fu Matteo, nata a Ivanje selo (Jugoslavia) il 3 febbraio 1889 e residente a Trieste, via Sara Davis, n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lanceri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Maticich ved. Klancer è ridotto in « Lanceri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Renata fu Rodolfo, nata il 13 dicembre 1911, figlia;
2. Giorgio fu Rodolfo, nato il 19 giugno 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 · Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Valentino Korosic fu Francesco, nato a Trieste il 9 gennaio 1896 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo, n. 750, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentino Corosic è ridotto in « Corsini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Aurora Korosic nata Derossi di Lorenzo, nata il 10 febbraio 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citat decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 · Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 10 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.74	Belgrado	33.60
Svizzera	367.57	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.84	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.682	Norvegia	5.10
Spagna	314.50	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.661	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.683	Danimarca	5.11
Praga	56.55	Rendita 3,50 %	71.90
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.305	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.04	Consolidato 5 %	82.75
New York	19.07	Littorio 5 %	82.35
Dollaro Canadese	19.01	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.20
Oro	367.96		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 315.

Il sig. Sarà Santi di Gioacchino, domiciliato a Milazzo, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Galeani della pretura di Milazzo, il 31 gennaio 1928 ha diffidato la moglie signora Rizzo Santa di Michelangelo, ivi domiciliata e residente, a restituirgli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato n. 213.293 del consolidato 5 % della rendita di L. 1000, intestato ad essa signora Rizzo Santa di Michelangelo, moglie di Sarà Santi di Gioacchino, con vincolo dotale, e del quale egli si dichiara spossessato.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal su nominato sig. Sarà.

Roma, 8 marzo 1928 Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	750066	Notario Maurilio di Giovanni, dom. in San Benigno Canavese (Torino), vincolata . . . . L.	17.50
»	750067	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . L.	7 —
Cons. 5 %	454788	Civetta Camillo fu Giuseppe, dom. ad Alberona (Foggia), vincolata . . . . L.	550 —
»	456360	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . L.	200 —
3.50 %	244586	Beneficio Parrocchiale di S. Sebastiano a Pupaggi in Sellano (Perugia) . . . . L.	3.50
»	178041	Intestata come la precedente . . . . L.	31.50
Cons. 5 %	12686	Antonucci Nicola di Vincenzo, dom. a Francavilla a Mare (Chieti). L.	550 —
»	132645	Intestata come la precedente . . . . L.	1500 —
»	12687	Antonucci Michele di Vincenzo, dom. come la precedente . . L.	550 —
»	132644	Intestata come la precedente . . . . L.	1500 —
»	256369	Rizzacasa Antonietta di Giacinto, nubile, domiciliata ad Orsogna (Chieti) . . . . L.	1250 —
3.50 %	541941 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: congiuntamente a Cavassa Luigi fu Michele e Camilla Baner fu Adolfo, coniugi, e Cavassa Nicolò Angelo Arturo e Nicolò Febo fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, dom. a Genova . . . . L.	934.50
		per la proprietà: prole nascitura da Cavassa Nicolò Angelo Arturo e Nicolò Febo fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, Olivari Mery e Riccardo di Prospero, prole nata e nascituri di Cavassa Enrichetta Elisa fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, moglie di Olivari Prospero fu Biagio; Remotti Ferdinando, Guido, Riva, nubile e Vittorio di Fausto, prole nata e nascituri da Cavassa Lilina Mery fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, moglie di Remotti Fausto fu Antonio, tutti dom. in Genova, quali eredi indivisi di Cavassa Giovanni Maria, vulgo Enrico fu Michele.	
»	541942 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: congiuntamente a Cavassa Nicolò Angelo Arturo e Nicolò Febo fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, dom. in Genova. L.	885.50
		per la proprietà: intestata come la proprietà precedente.	
»	540806 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: intestata come l'usufrutto precedente . . . L.	1288 —
		per la proprietà: Olivari Mery nubile e Riccardo di Prospero e figli nascituri da Cavassa Enrichetta Elisa fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, moglie di Olivari Prospero fu Biagio, Remotti Ferdinando, Guido, Vittorio e Margherita, nubile di Fausto e figli nascituri da Cavassa Lilina Mery fu Giovanni Maria vulgo Enrico, moglie di Remotti Fausto fu Antonio; figli nascituri da Cavassa Nicolò Angelo Arturo e Nicolò Febo fu Giovanni Maria, vulgo Enrico, tutti eredi indivisi di Cavassa Giovanni Maria vulgo Enrico fu Michele, dom. a Genova.	

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	638056	Gamba Giuseppa fu Lorenzo, moglie di Feriolo Giovanni, dom. a Cavorretto (Torino) . . . . L.	140 —
»	291833 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cella Giuseppa ed Angelo di Virgilio, minori sotto la p. p. del loro padre, dom. in Milano, e nascituri da Teresa Regondi, moglie di detto Virgilio Cella . . . . . . L. per l'usufrutto: Regondi Teresa fu Angelo, moglie di Virgilio Cella, dom. in Milano.	290.50
Consolidato 5 %	224281	Rosci Carolina di Gio: Batta, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Petrella Liri (Aquila) . . . . L.	250 —
Consolidato 4.50 %	11531	Legato Barnovani per doti, amministrato dalla Fabbriceria di Montesolario, frazione del comune di Carimate (Como) . . L.	42 —
3.50 %	101439	Cappella della Consolata sita nella regione di San Martino in Saluzzo (Cuneo), amministrata dal Parroco *pro-tempore* della chiesa di S. Bernardo in detto Comune . . . . L.	42 —
»	186864	Fugazza Marietta di Gio: Batta, moglie di Giuseppe Peroni, dom. in Vigevano (Pavia), vincolata . . . . L.	283.50
Consolidato 5 %	83404	Rambelli Fernando fu Fernando, minore sotto la tutela legale della madre Bassani Vittoria fu Giovanni, nubile, dom. a Milano. L.	115 —
3.50 %	424426	Di Bella Francesco Saverio di Salvatore, dom. a Ventimiglia di Sicilia (Palermo), vincolata . . . . L.	161 —
Buoni ordinari nominativi stampigliati esercizio 1925-26, scadenza 4 maggio 1927.	Serie B 2863 Serie D 2680	Michelotto Giovanni fu Lorenzo . . . . . . capitale L.	1000 — 5000 —
	Serie D 2679	Esposito Laura di Vincenzo, moglie di Michelotto Giovanni capitale L.	5000 —
3.50 %	404382	Giacometti Emilia Leontina Elena detta Gabriella di Giocante, nubile, dom. a Roma, vincolata . . . . L.	560 —
P. N. 5 %	33623	Corticelli Francesco fu Raffaele, dom. a Bologna . . . . . L.	50 —
»	33624	Corticelli Vilelma fu Raffaele in Sarti, dom. a Bologna . . L.	50 —
»	33626	Corticelli Anna fu Raffaele, nubile, dom. a Bologna . . . L.	50 —
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione, stampigliato.	1582	Calabretta Angelina fu Letterio, moglie di Castorina Vincenzo, vincolata . . . . capitale L.	4200 —
3.50 %	647453 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cedrino Cesare fu Emanuele, minore sotto la curatela di Capra Cesare-Guido di Edoardo, dom. a Torino . L. per l'usufrutto: Capra Carolina di Edoardo, vedova Cedrino, rimaritata Ajassa.	140 —

Roma, 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 240 — Numero del certificato provvisorio: 1743 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Bicchierai Anselmo fu Giovanni, domic. a Bagnone — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 260 — Numero del certificato provvisorio: 984 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Floriani Riccardo fu Eugenio, domic. a Massa — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 264 — Numero del certificato provvisorio: 487 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rovereto — Intestazione: Falt Amelio di Fedele, domic. in Noriglio (Rovereto) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 270 — Numero del certificato provvisorio: 29048 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Pianea Alessandro fu Ferdinando — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 334 — Numero del certificato provvisorio: 39372 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Glauda Alerino di Giovanni, domic. a Cascinette di Chiaverano — Capitale: L. [illegible]00.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 335 — Numero del certificato provvisorio: 7438 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Pini Cesare di Alessandro, domic. a Salò (Brescia) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 337 — Numero del certificato provvisorio: 13705 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Restelli Luigia di Paolo, domic. in Milano — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 338 — Numero del certificato provvisorio: 13707 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Restelli Rosa di Paolo, domic. in Milano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 340 — Numero del certificato provvisorio: 108 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lodi — Intestazione: Associazione ferrovieri fascisti sezione di Lodi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 342 — Numero del certificato provvisorio: 10146 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Fernandez Roberto di Eduardo, domic. a Napoli — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 343 — Numero del certificato provvisorio: 2686 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Alunne del 3º corso commerciale della scuola Pietro Scalcerle in Padova — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 344 — Numero del certificato provvisorio: 24893 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Vitale Raffaele fu Antonio da Montoro Superiore — Capitale: L. 700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 345 — Numero del certificato provvisorio: 8293 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Botti Giuseppe fu Giuseppe, domic. a Lumezzane — Capitale: L. 1500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 346 — Numero del certificato provvisorio: 16966 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Cironelli Vincenzo fu Ilario da S. Pietro di Foligno — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 349 — Numero del certificato provvisorio: 241 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: La Rocca Luigi di Giuseppe da S. Vitaliano (Napoli) — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 350 — Numero del certificato provvisorio: 3988 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Casale Monferrato — Intestazione: Sorelle Boccalatte — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 353 — Numero del certificato provvisorio: 7703 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Guardigli Maria di Pasquale — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 354 — Numero del certificato provvisorio: 1871 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Passeri Salvatore fu Tomaso, domic. a Roma, via Terenzio, 31 — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 354-A — Numero del certificato provvisorio: 1872 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Caracciolo Gennaro fu Giuseppantonio, domic. a Tocco da Casauria (Pesaro) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 354-B — Numero del certificato provvisorio: 1873 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Società Casauria di elettricità con sede in Tocco di Casauria — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 356 — Numero del certificato provvisorio: 19434 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Musto Vincenzo di Vincenzo, domic. a Napoli — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 357 — Numero del certificato provvisorio: 6680 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1926 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Addeo Saverio fu Vincenzo, domic. in Marzano di Nola — Capitale: L. 10,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 358 — Numero del certificato provvisorio: 2975 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Zinelli Mario fu Antonio, domic. a Padova presso la pretura — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 359 — Numero del certificato provvisorio: 8754 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Bianchi Mamiano fu Rocco, domic in Albano Laziale — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 360 — Numero del certificato provvisorio 4478 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Pastorello Giuseppe fu Giovanni Battista, domic. in Urbana di Montagnano (Padova) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 362 — Numero del certificato provvisorio: 11187 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Guerrini Giovanna — Capitale: L. 9000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 362 — Numero del certificato provvisorio: 11188 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Navarra Mario — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 362 — Numero del certificato provvisorio: 5802 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Slana Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 363 — Numero del certificato provvisorio: 16152 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Alemanni Antonio fu Francesco — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 365 — Numero del certificato provvisorio: 9529 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Marchi Ida fu Amerigo in Pelagallo, domic. a Roma, via Sistina n. 42 — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 366 — Numero del certificato provvisorio: 1897 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Pignagnoli Natale fu Gaetano, domic. a Campagnola Emilia — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 367 — Numero del certificato provvisorio: 7864 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Cavezzale Celeste fu Piro, domic. in Ovada — Capitale: L. 1300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 369 — Numero del certificato provvisorio: 2861 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Soldani Ovidio fu Luigi, domic. a Riva di Surzone — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 370 — Numero del certificato provvisorio: 74816 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Marchesi Luigi di Ernesto, domic. in Voghera — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 371 — Numero del certificato provvisorio: 35802 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Ramoni Riccardo, domic. in Cossogno — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 373 — Numero del certificato provvisorio: 18287 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Penna Pasquale fu Antonino, domic. a Montoro Superiore — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 19362 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Betti Pirro — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 19370 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Messicani Alvise — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 19367 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Barsacchi Egisto — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 19350 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Circolo ricreativo nazionale S. Casciano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 19361 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Circolo Italia S. Giorgio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 19360 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Circolo nazionale sportivo S. Giorgio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 377 — Numero del certificato provvisorio: 968 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: Sgueglia Tommaso fu Andrea — Capitale: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 377-bis — Numero del certificato provvisorio: 966 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: Sgueglia Cristina fu Tommaso — Capitale: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 379 — Numero del certificato provvisorio: 9268 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Bocchi Umberto di Riccardo, domic. a Parma — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 380 — Numero del certificato provvisorio: 4427 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Petraglia Rosa di Angelo, domic. a Sacco (Salerno) — Capitale: L. 3500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 383 — Numero del certificato provvisorio: 3327 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siracusa — Intestazione: Dierna Angelo fu Salvatore, domic. in Vittonia — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 385 — Numero del certificato provvisorio: 4253 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: De Benedictis Marianna fu Giacomo, domic. a Lecce — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 386 — Numero del certificato provvisorio: 6711 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Mora Vincenzo fu Ferdinando, domic. a Mane di Cortile S. Martino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 391 — Numero del certificato provvisorio: 10252 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Soliani Angelo fu Luigi da Cortemaggiore — Capitale: L. 5000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato il furto dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 330 — Numero del certificato provvisorio: 9694 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pavia — Intestazione: Perversi Angelo fu Pietro, domic. a Borgarello — Capitale: L. 1600.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato il furto dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.